

REGOLAMENTO COMMISSIONE FEDERALE ATLETI

Art. 1

Definizione

1. La Federazione Italiana di Pallamano (FIGH) in conformità allo Statuto CONI e alle direttive del Consiglio Nazionale del CONI, costituisce la Commissione Federale Atleti (CFA).
2. La Commissione resta in carica per un quadriennio olimpico. I suoi componenti sono rieleggibili per più mandati. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio, restano in carica fino alla scadenza del mandato

Art. 2

Competenze

1. La Commissione Federale Atleti ha il compito di contribuire alla diffusione dell'idea Olimpica e della pallamano e di formulare proposte, suggerimenti e pareri agli organi della FIGH al fine di adottare e applicare strategie e programmi, anche per la migliore attuazione delle direttive del CIO e CONI, con particolare riferimento alle tematiche relative agli atleti.
2. In particolare la Commissione Federali Atleti:
 - provvede alla raccolta e alla discussione delle informazioni e delle opinioni degli atleti con riferimento alle loro esigenze, aspirazioni e istanze relativamente alle problematiche connesse alle competizioni agonistiche.
 - formula opinioni, proposte e pareri con riferimento agli argomenti di cui sopra e li pone all'attenzione dei competenti organi della FIGH, affinché assicurati che i punti di vista e le istanze degli atleti vengano tenuti presenti nelle decisioni della FIGH.
 - prospetta le proprie raccomandazioni e proposte presso il Consiglio Federale della FIGH per il tramite degli atleti eletti nel Consiglio Federale medesimo;
 - esamina argomenti che sono di reciproco interesse per gli atleti e per la FIGH individuati dalla Commissione stessa o proposti all'attenzione della Commissione dai competenti organi federali.
 - formula proposte per la formazione, l'inserimento e il ruolo dell'atleta nella società.
 - si cura del rispetto dei diritti degli atleti all'interno del Movimento Olimpico Nazionale e Internazionale e formulazione di raccomandazioni a tali effetti.
 - si collega con le Commissioni e con gli organi preposti dal CONI per l'organizzazione e la partecipazione ai Giochi Olimpici e per altre competizioni di particolare rilevanza internazionale e nazionale, al fine di ottenere che l'organizzazione provveda al meglio alle esigenze degli atleti.
 - tiene contatti e si coordina con le Commissioni Nazionale Atleti presso il CONI
 - tiene contatti e intrattiene relazioni con gli organi di rappresentanza dei tecnici sportivi, con gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite operanti nell'ambito della pallamano.
 - svolge attività di promozione, informazione e divulgazione, anche organizzando conferenze stampa, convegni e seminari, sulle problematiche di particolare rilevanza per gli atleti e per la migliore diffusione dell'idea olimpica.
 - incentiva lo studio sui requisiti tecnici per il miglioramento dello sport di alta competizione, sulla scienza dello sport e dell'allenamento moderno e sui pericoli potenziali che minacciano l'atleta.
 - propone candidature per la nomina di rappresentanti degli atleti presso commissioni del CIO, del CONI, della IHF e della EHF
 - svolge ogni altra attività e iniziativa volta alla migliore rappresentanza e tutela degli atleti nelle organizzazioni sportive, nazionali e internazionali, e presso le autorità nazionali e internazionali, nonché presso gli enti culturali e di opinione e presso la stampa e i mass media.
3. La Commissione Federale ha, altresì, il compito di eleggere, il proprio rappresentate nella Commissione Nazionale Atleti del CONI. Per poter essere eletti nella Commissione Nazionale Atleti è necessario che l'atleta designato sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 4, comma 1 del Regolamento di detta Commissione.
4. La Commissione Federale Atleti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, ultimo comma del Regolamento Commissione Nazionale Atleti del CONI, ha le medesime competenze previste per tale organismo, con riferimento all'ambito di attività della FIGH.

Art. 3

Composizione

1. Sono membri di diritto della Commissione Federale i consiglieri atleti eletti nel Consiglio Federale, nonché, se presenti, gli atleti tesserati alla FIGH eletti nel Consiglio e/o nella Giunta Nazionale del CONI.
2. La Commissione, una volta insediata, nella sua prima riunione elegge un Presidente ed un Vice Presidente, scegliendoli tra i membri della Commissione stessa.

Regolamento Commissione Federale Atleti

3. I membri della Commissione Federale, così come indicati al comma 1 del presente articolo, entro un mese dalla propria elezione nominano tre atleti come membri della Commissione stessa.

4. Per poter essere nominati quali membri della Commissione Federale è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti istituita presso il CONI. In particolare è necessario essere in possesso dei requisiti generali indicati dall'art. 5, commi 3 e 4 dello Statuto del CONI, e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del d. lgs. 23 luglio 1999 n. 242, anche se non più in attività, aver partecipato entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni ai Giochi Olimpici o ai Campionati Mondiali o Europei, ovvero alla Coppa del Mondo o alla Coppa Europa, ovvero ai Giochi del Mediterraneo o ai Campionati Italiani, ovvero alle Universiadi o ai Campionati Mondiali Militari.

5. I requisiti prescritti dal comma precedente non sono richiesti per i consiglieri federali atleti in quanto membri di diritto della Commissione.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a cessare dalla carica uno o più componenti nominati, si provvederà, da parte della Commissione stessa, all'integrazione con nuove nomine nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

7. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei componenti atleti del Consiglio Federale, lo stesso verrà sostituito dal nuovo membro subentrato secondo quanto previsto dallo Statuto federale.

Art. 4

Funzionamento

1. La Commissione si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne venga avanzata richiesta scritta e motivata da parte della metà più uno dei componenti della Commissione stessa.

2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno è comunicato, anche per via telematica, almeno 10 giorni prima della riunione a tutti i componenti della Commissione e, per conoscenza, al Segretario Federale.

3. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, compreso il Presidente o il Vice Presidente.

4. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

5. Il Segretario Federale provvederà a designare una persona che svolgerà le funzioni di Segretario.

Art. 5

Spese di segreteria e di funzionamento

La Commissione Federale è supportata da un ufficio di segreteria composto da personale posto a disposizione dalla Federazione, che ne sopporta le spese.

La Federazione sopporta del pari le altre spese di funzionamento della Commissione Federale Atleti, provvedendo inoltre al rimborso delle spese anticipate dai membri della Commissione per la partecipazione alle relative riunioni.

Art. 6

Disposizione finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 30.01.2018

Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. nella riunione del 12.03.2018

INDICE

Articolo 1 – *Definizione*

Articolo 2 – *Competenze*

Articolo 3 – *Composizione*

Articolo 4 – *Funzionamento*

Articolo 5 – *Spese di segreteria e di funzionamento*

Articolo 6 – *Disposizione finale*